



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Provincia di Chieti

Centr. 0873.913121 Fax 0873.913175

e-mail protocollo@comune.torindisangro.ch.it P.I. 00243570694

P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

Ordinanza n. 57 del 21-05-2024

**Oggetto: Lavori presso il Comune di San Vito Chietino di: “Ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate” CIG: 8523844297 – CUP: C82F22000430001.
Proroga accesso alle aree demaniali del Comune di Torino di Sangro (CH).**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Sig. Geom. TENAGLIA Angelo, in qualità di referente della Ditta TENAGLIA srl, con sede legale in Casoli (CH) alla via S.S. 84 – km 54+500, P.iva e C.F. 01235490693 affidataria dei lavori di cui all’oggetto, necessitando di un luogo dal quale poter caricare il materiale lapideo a bordo del Motopontone, con note acquisite al protocollo generale di questo Comune con il n. 1554 del 15/02/2024 e successiva integrazione n. 1943 del 24.02.2024, chiedeva di poter accedere alle aree demaniali del Comune di Torino di Sangro (CH), in Località Borgata Marina – Viale Costa Verde, al fine di usare le stesse come “piana di carico” del materiale lapideo a bordo del Motopontone, per una durata di 20 (venti) giorni;
- con la suddetta nota si chiedeva l’accesso alle aree demaniali di un escavatore cingolato e di diversi mezzi pesanti per il trasporto del materiale lapideo e che tali mezzi pesanti possano transitare in Viale Costa Verde del Comune di Torino di Sangro;

VISTA l’autorizzazione di accesso alle aree demaniali del Comune di Torino di Sangro (CH) prot. n. 1996 del 27/02/2024, rilasciata alla ditta TENAGLIA srl, con sede legale in Casoli (CH) alla via S.S. 84 – km 54+500, P.iva e C.F. 01235490693;

VISTA la nota prot. n. 2247 del 04/03/2024 di questo Comune, trasmessa al Comune di San Vito Chietino (CH) tendente a richiedere il cronoprogramma dell’opera da realizzare;

VISTA la nota trasmessa dal Comune di San Vito Chietino (CH), acclarata al protocollo generale di questo Comune al n. 2658 del 12/03/2024, con la quale si comunica che il periodo di svolgimento dei lavori è previsto dal giorno 08 aprile 2024 al giorno 08 maggio 2024;

VISTA l’autorizzazione di accesso alle aree demaniali del Comune di Torino di Sangro (CH) prot. n. 3479 del 05/04/2024, rilasciata alla ditta TENAGLIA srl, con sede legale in Casoli (CH) alla via S.S. 84 – km 54+500, P.iva e C.F. 01235490693;

VISTA l’Ordinanza n. 43 del 02.05.2024 recante “Lavori presso il Comune di San Vito Chietino di: “Ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate” CIG: 8523844297 – CUP: C82F22000430001. Accesso alle aree demaniali del Comune di Torino di Sangro (CH).”

CONSIDERATO che i lavori in oggetto non sono stati ultimati e che pertanto risulta necessario riservare un’area demaniale marittima per l’approntamento dell’area di cantiere a terra e per il carico/scarico e deposito del materiale necessario per ultimare i lavori di cui in oggetto;

VALUTATO, altresì, ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate;

VISTA la Deliberazione n. 33 del 23.12.2003, con la quale la Giunta Regionale d’Abruzzo ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, con decorrenza 31.01.2004;

VISTA la Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche ed integrazioni, recante “norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo con finalità turistiche e ricreative;

VISTI l’Ordinanza Balneare 2024 emanata dalla Regione Abruzzo, nonché la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto;

VISTO il vigente “Codice della Navigazione” approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327 nel testo in vigore;

VISTO il vigente “Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione” approvato con D.P.R. 15.02.1952 n. 328, nel testo in vigore;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTI i seguenti strumenti urbanistici comunali vigenti:

- Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 24.07.2001
- Piano Demaniale Comunale (Piano Spiaggia) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2008;
- Variante Generale al Piano Demaniale Comunale (Piano Spiaggia) adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04.04.2022 (BURA Ordinario n. 3 del 18.01.2023);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTI gli atti d’ufficio;

ORDINA

Che con decorrenza **dal giorno 22/05/2024 fino al giorno 30/05/2024**, nell’ambito del litorale di Torino di Sangro alla Località Borgata Marina - Viale Costa Verde, venga riservata un’area demaniale marittima come indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, per l’approntamento dell’area di cantiere a terra e per il carico/scarico e deposito del materiale necessario per la esecuzione di interventi di **“Ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate” CIG: 8523844297 – CUP: C82F22000430001 nel Comune di San Vito Chietino (CH)**, effettuati dalla Ditta TENAGLIA srl, con sede legale in Casoli (CH) alla via S.S. 84 – km 54+500, P.iva e C.F. 01235490693

DISPONE

CHE la società “Tenaglia srl” con sede in Casoli (CH) è tenuta a:

- rispettare le principali ed elementari misure di tutela e di conservazione dell’area per questo particolare habitat, in considerazione dell’alto valore paesaggistico e ambientale costiero e marino e del fatto che l’area in questione è compresa nella perimetrazione dell’area SIC IT 7140107 “Lecceta Litoranea di Torino di Sangro e Foce del Fiume Sangro”,
- provvedere a propria cura a delimitare l’area individuata con apposita segnaletica e ad apporre la relativa segnaletica di cantiere;
- segnalare all’Ufficio Amministrativo – Servizio Demanio Marittimo ogni problematica anche potenzialmente idonea a costituire pericolo per la sicurezza delle persone e/o per l’ambiente litoraneo e marino, che dovesse essere riscontrata direttamente o per il tramite di terzi interessati;
- mantenere una adeguata presenza di personale per il controllo del tratto di arenile in oggetto e delle attività lavorative per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni;
- provvedere alla corretta osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro predisponendo anche ogni idoneo accorgimento atto a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed a prevenire eventuali incidenti. In nessun caso dovranno essere derogate le norme di sicurezza vigenti;
- provvedere alla corretta osservanza delle disposizioni in materia antinquinamento in vigore;
- svolgere le operazioni nel prospiciente specchio acqueo in condizioni meteo marine favorevoli;
- **provvedere al termine dei lavori al ripristino dell’arenile;**
- **durante le operazioni di carico del materiale lapideo a bordo del motopontone, porre in essere le opportune precauzioni evitando di prelevare anche ghiaia e ciottoli caratterizzanti il litorale costiero;**
- le eventuali operazioni di livellamento dell’arenile, effettuati oltre che con attrezzature manuali anche con l’ausilio di mezzi meccanici, possono avvenire solo ed esclusivamente per eliminare eventuali gibbosità o buche presenti nell’arenile, senza modificare in alcun modo la pendenza del profilo della spiaggia e senza alterazione della quota dello stato di fatto;
- nelle operazioni di livellamento ed allestimento devono essere salvaguardate le zone segnalate da Associazioni di difesa per l’ambiente per consentire la schiusa delle uova di una specie di uccello protetta, “Charadrius alexandrinus” comunemente conosciuto come “il fratino”;
- di consentire l’accesso al tratto di arenile in oggetto ai seguenti mezzi impegnati nei lavori:

ELENCO MEZZI PRESENTI IN CANTIERE
--

TIPO DI MEZZO	TARGA	NOMINATIVO INTESTARIO
TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO	FG997WA	SAN MARCOMARMI DI LEGGIERI ANTONIO E C. SAS
AUTOCARRO PER TRASPORTO	GM988JV	SAN MARCOMARMI DI LEGGIERI ANTONIO E C. SAS
TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO	EGO72JP	S.M. TRASPORTI SRLS
TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO	DJ061NY	S.M. TRASPORTI SRLS
AUTOCARRO PER TRASPORTO	GH629CZ	G.M.G. GALULLO MARMI GRANULATI S.R.L. UNIPERSONALE
AUTOCARRO PER TRASPORTO	FN948HM	G.M.G. GALULLO MARMI GRANULATI S.R.L. UNIPERSONALE
AUTOCARRO PER TRASPORTO	FE772TV	G.M.G. GALULLO MARMI GRANULATI S.R.L. UNIPERSONALE
AUTOCARRO PER TRASPORTO	FS067WS	G.M.G. GALULLO MARMI GRANULATI S.R.L. UNIPERSONALE
AUTOCARRO PER TRASPORTO	GN887MJ	G.M.G. GALULLO MARMI GRANULATI S.R.L. UNIPERSONALE
TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO	DL142SR	S.M. TRASPORTI SRLS
TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO	DK845YP	D&S AUTOTRASPORTI SRLS
TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO	BL741YY	D&S AUTOTRASPORTI SRLS
TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO	DZ944JR	D&S AUTOTRASPORTI SRLS

- **di consentire il transito dei mezzi pesanti esclusivamente tramite l'accesso ordinario (lato Nord) in Viale Costa Verde di Località Borgata Marina del Comune di Torino di Sangro;**
- **è fatto obbligo di ripristinare la sede stradale in caso di danneggiamenti alla stessa, a causa del transito dei mezzi pesanti;**

DISPONE altresì

- CHE chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e fatte salve in tal caso le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, sarà punito con le sanzioni previste dal Codice della Navigazione, nonché con le altre sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

- CHE tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia sono incaricati della verifica del rispetto della presente ordinanza e di sanzionare gli eventuali trasgressori.

L'Amministrazione Comunale ed i suoi rappresentanti sono sollevati da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia danno causato a terzi, derivante dal mancato rispetto della presente ordinanza.

DISPOSIZIONI FINALI

Copia della presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- alla Capitaneria di porto di Ortona;
- alla Capitaneria di porto di Vasto;
- alla ditta esecutrice dei lavori in oggetto: società "Tenaglia srl" con sede in Casoli (CH);
- al Comune di San Vito Chietino (CH);
- alla Stazione dei Carabinieri di Torino di Sangro;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Torino di Sangro;

il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90, è il Responsabile del servizio Aquilano Maurizio.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, entro 60 giorni; ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO
NINO DI FONSO
Nino Di Fonso

**STRALCIO PLANIMETRICO -
Comune di Sangro Località "Borgata Marina"**

**AMPLIAMENTO SCOGLIERA
PER CARICO PONTONE**

**AREA DEPOSITO
MASSI**

PESA

